Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 26 gennaio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII, n. 2066.

Composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 novembre 1910, n. 871, che istituisce la Commissione permanente per l'illuminazione e il segnalamento delle coste;

Visto il R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2315, relativo alla composizione della Commissione sopra indicata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste resta stabilita come segue:

un ufficiale ammiraglio in servizio permanente o delle categorie in congedo, presidente;

il direttore generale del personale e dei servizi militari presso il Ministero della marina, membro;

il capo della divisione dei porti del Ministero dei lavori pubblici, membro;

due ispettori superiori o ingegneri capi del Genio civile, membri;

il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, membro;

un colonnello o tenente colonnello di porto, designato dal Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile, membro;

il capo dell'Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo della Regia marina, membro;

un ufficiale della Regia marina in servizio presso il Ministero dell'Africa Italiana, membro;

un capitano di lungo corso, designato dal Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile, membro;

l'ufficiale dell'Arma aeronautica in servizio di collegamento presso l'Ufficio di stato maggiore della Regia marina o l'ufficiale della Regia marina in servizio di collegamento presso l'Ufficio di stato maggiore della Regia aeronautica, membro;

un ufficiale generale o superiore designato dal Ministero dell'aeronautica fra quelli in servizio presso l'Ufficio centrale demanio, membro;

il capo della Divisione amministrativa della Direzione generale del personale e dei servizi militari del Ministero della marina, membro;

il capo della Divisione fari e segnalamenti marittimi presso il Ministero della marina, membro e segretario;

un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, membro e segretario;

un funzionario amministrativo del Ministero della marina, membro e segretario.

Art. 2.

Il Regio decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2315, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — SERENA — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 novembre 1939-XVIII, n. 2067.

Modificazione del regolamento sul servizio sanitario aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925-III, n. 879, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e successive modificazioni, riguardante il servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 2410, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468;
Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capo VI del regolamento sul servizio sanitario aeronautico, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 2410, è sostituito dal seguente:

Commissione sanitaria di appello

Art. 52.

Presso l'istituto medico legale per l'aeronautica di Roma, funziona la Commissione sanitaria di appello di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925-III, n. 1879. Essa ha l'incarico di giudicare in maniera definitiva ed inappellabile sui casi medico-legali controversi e disimpegna gli altri incarichi ad essa conferiti dalle norme in vigore, ovvero dal Ministero dell'aeronautica. Esprime inoltre, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, il proprio parere in merito alle determinazioni prese dal direttore degli ospedali militari del Regio esercito o della Regia marina, comunicate al rassegnando nei casi in cui questi non abbia accettato, per ragioni tecniche, le determinazioni stesse, affinchè il Ministero suddetto possa prendere il provvedimento definitivo di cui all'art. 83 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468.

Art. 53.

La Commissione è composta:
a) da un generale medico o dal colonnello medico più anziano tra quelli in servizio, presidente;
b) da un colonnello medico, vice presidente;
c) da un colonnello medico o tenente colonnello medico, membro;
d) da un ufficiale inferiore medico con funzioni di segretario senza voto.

In caso di assenza di uno dei tre membri giudicanti il Ministero dell'aeronautica designa, di volta in volta, l'ufficiale superiore medico che deve sostituire il membro temporaneamente assente.

Art. 54.

La Commissione visita e giudica sempre collegialmente redigendo per ogni singolo caso un verbale, nel quale, dopo la esposizione delle indagini eseguite, enuncia un giudizio definitivo, preciso e tale da non lasciare campo a dubbi od incertezze.

Art. 55.

Nel verbale deve altresì risultare se il giudizio è determinato alla unanimità dei voti o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso il membro dissenziente redige regolare dichiarazione che, munita del visto del presidente, è allegata alla pratica relativa.

Art. 56.

Il verbale redatto per ogni singolo esame dalla Commissione sanitaria di appello è sottoscritto dai componenti la Commissione stessa e, nel caso di cui al precedente art. 55 da quelli di essi che hanno determinato la maggioranza. Esso è trascritto in apposito registro che viene conservato presso l'Archivio della commissione sanitaria di appello.

Art. 57.

Nei casi riflettenti specialità mediche diverse (oftalmologia, otorinolaringoiatria, neuropatologia, ecc.), ove dette specialità non siano coltivate da alcuni dei componenti la Commissione, questa viene integrata con uno degli specialisti dell'istituto medico-legale di Roma con voto solamente consultivo.

Similmente si procede, per tutti i casi in cui occorra, ad esami radiologici, di chimica e microscopia clinica, batteriologia, ecc., che vengono effettuati presso i relativi gabinetti dell'Istituto medico-legale di Roma.

Qualora la Commissione sanitaria d'appello debba pronunziarsi in merito a casi già esaminati e giudicati dall'Istituto medico-legale di Roma, gli ulteriori esami specializzati e le ricerche di gabinetto sono richiesti alla Direzione dell'ospedale militare principale di Roma, che provvede a mezzo degli specialisti e laboratori dipendenti.

Art. 58.

L'istruttoria delle pratiche di appello ed il carteggio relativo (richiesta di documenti, inviti per visite, comunicazione dei giudizi, ecc.), è fatto a cura della Segreteria della Commissione stessa a meno che non trattisi di regolarizzare istruttorie difettosamente ed irregolarmente eseguite dalle autorità di prima istanza (istituto medico-legale, reparti) nel quale caso le pratiche medico-legali vengono ad esse restituite per le opportune rettifiche.

Art. 59.

Il presidente della Commissione sanitaria di appello, sia per la parte tecnica, sia per quanto riguarda l'espletamento del servizio, sia infine per la parte disciplinare, dipende dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio centrale di sanità) col quale direttamente corrisponde.

Egli ha facoltà di restituire qualsiasi pratica pervenuta alla Commissione, ordinando direttamente la rettifica dei documenti errati e spiegazioni in merito allo svolgimento di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 57. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2068.

Fusione della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale annessa al Regio istituto tecnico commerciale mercantile di Trento con la Cassa scolastica di questo Istituto.

N. 2068. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale annessa al Regio istituto tecnico commerciale mercantile di Trento viene fusa con la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale mercantile di Trento e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2069.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore « Luigi Graziani » di Bagnacavallo (Ravenna).

N. 2069. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore « Luigi Graziani » di Bagnacavallo (Ravenna) viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2070.

Erezione in ente morale della istituzione « Podestà cav. rag. Oliviero Varzi », del comune di Galliate (Novara).

N. 2070. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la istituzione dei due premi annuali di studio di L. 250 ciascuno istituiti dal Commissario prefettizio del comune di Galliate e intestati al « Podestà cav. rag. Oliviero Varzi », e ne viene approvato il regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2071.

Autorizzazione al Convitto nazionale « Cicognini » di Prato ad accettare un lascito e una donazione.

N. 2071. R. decreto 7 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Convitto nazionale « Cicognini » di Prato viene autorizzato ad accettare il lascito di una raccolta di libri disposto in suo favore dal gr. uff. dott. Paolo Giorgi, e la donazione di una raccolta di libri disposta in suo favore dai sigg. Tommaso, Giuseppe e Guido Giorgi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2072.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo ad accettare una donazione.

N. 2072. R. decreto 7 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 25.000, fatta dal gr. uff. Ludovico Goisis per la istituzione di una borsa di studio e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 gennaio 1940-XVIII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Mario Equicola di Alvito (Frosinone).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca Mario Equicola, società anonima per azioni, con sede in Alvito (Frosinone, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Mario Equicola, società anonima per azioni, con sede in Alvito (Frosinone), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1939-XVIII

MUSSOLINI

(247)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1940-XVIII.

Approvazione del regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio e sull'esercizio della mediazione ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione in data 29 novembre 1935, n. 1291, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli, con la quale fu proposto per l'approvazione uno schema di regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci;

Vedute le successive deliberazioni del Consiglio predetto in data 24 novembre 1936-XV, n. 834, 13 giugno 1937-XV, n. 237, e 17 marzo 1939-XVII, n. 194, che hanno arrecato emendamenti allo schema di regolamento suindicato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento, composto di 18 articoli, per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci, presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli.

Art. 2.

Nell'art. 2, lettera *f*), del regolamento anzidetto è soppresso il periodo: « potranno tuttavia essere ammessi quegli aspiranti che, pure sforniti di uno dei titoli di studio di cui

innanzi, comprovino di avere esercitato per un congruo periodo di tempo la specie di mediazione per la quale essi chiedono la iscrizione al ruolo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

Regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 32 del testo unico approvato con R. decreto 29 settembre 1934, n. 2011, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli provvede alla formazione ed alla conservazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci, secondo le norme del Codice di commercio, della legge 20 marzo 1913, n. 272, titolo 2°, e del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, titolo 2°.

Art. 2.

Gli aspiranti devono presentare al Consiglio regolare domanda in confacente carta bollata, specificando in quale ramo di merce richiedono la iscrizione al ruolo, nonchè i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, da cui risulti l'età maggiore;

b) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta e notoria moralità;

e) attestazione di correttezza commerciale rilasciata dalla competente organizzazione sindacale;

f) licenza di Istituti tecnici inferiori o di Scuole di avviamento professionale di tipo commerciale, ovvero attestato di promozione alla 4ª classe ginnasiale od altro titolo equipollente, ancorchè conseguito in una scuola estera riconosciuta nel Regno; potranno tuttavia essere ammessi quegli aspiranti che, pure sforniti di uno dei titoli di studio di cui innanzi comprovino di avere esercitato per un congruo periodo di tempo la specie di mediazione per la quale essi chiedono la iscrizione al ruolo;

g) ogni altro documento dal quale risulti l'idoneità dell'aspirante all'esercizio della specie di mediazione per la quale è richiesta la iscrizione al ruolo.

I certificati di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

L'istanza dovrà, inoltre, indicare il ramo o i rami per i quali l'aspirante chiede di essere iscritto.

Le istanze incomplete di documenti non saranno considerate.

Art. 3.

Sono esclusi dalla iscrizione del ruolo dei mediatori:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti;

c) coloro che non possono comprovare la loro assoluta impunità penale per delitti contro la proprietà.

Art. 4.

Gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame orale avanti ad apposita Commissione e dovranno rispondere sulle seguenti materie:

a) su le norme che disciplinano l'esercizio della pubblica mediazione stabilite dal Codice di commercio, dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

b) sulle norme per le vendite ai pubblici incanti in rapporto alle funzioni di pubblico mediatore;

c) su le nozioni merceologiche fondamentali, le condizioni di mercato e le consuetudini del commercio per il ramo della mediazione per il quale è richiesta la iscrizione.

La Commissione in parola sarà convocata periodicamente in aprile e nel novembre di ogni anno e saranno ammessi all'una o all'altra sessione soltanto coloro che avranno presentato le istanze rispettivamente non oltre il 15 marzo e il 16 ottobre.

Art. 5.

L'esame di cui all'articolo precedente sarà fatto da una Commissione composta da un membro per ognuna delle sezioni del Consiglio delle corporazioni, da un esperto designato dai competenti sindacati dei commercianti, per ognuno dei rami per i quali vi siano richieste di iscrizioni, epperò essi avranno diritto a voto ognuno per il candidato alla categoria di propria competenza.

Art. 6.

Quei componenti della Commissione esaminatrice che avessero relazioni di parentela o di affinità, di società commerciali o di dipendenza con qualcuno degli esaminandi, si allontaneranno dalla seduta durante l'esame delle persone con le quali sussistano le dette relazioni.

Art. 7.

I candidati saranno avvertiti della data dell'esame a mezzo di lettera raccomandata, non meno di otto giorni prima della data stessa.

Coloro che non si presenteranno si riterranno rinunciatari.

L'esame è pubblico.

La votazione sarà, però, effettuata a scrutinio e ciascun commissario disporrà di dieci punti.

Per conseguire l'approvazione il candidato dovrà riportare non meno di 30/50.

Art. 8.

Il processo verbale dell'esame esteso dal segretario e firmato da tutti i membri della Commissione sarà depositato negli archivi del Consiglio.

Art. 9.

La iscrizione tuttavia non avrà luogo ed il mediatore non sarà immesso nelle sue funzioni se non quando avrà corrisposto al Consiglio provinciale delle corporazioni la tassa di iscrizione di cui al R. decreto da emanarsi a norma dell'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, e non avrà versato alla Cassa depositi e prestiti la prescritta cauzione entro il termine di tre mesi dalla deliberazione e nei modi stabiliti dalla legge.

Il richiedente che non abbia provveduto al deposito cauzionale nei termini suddetti, per ottenere l'iscrizione nel ruolo, deve rinnovare la domanda sottoponendosi ad un nuovo esame ove siano decorsi più di due anni dalla data della precedente deliberazione.

Art. 10.

La cauzione da prestarsi da parte dei pubblici mediatori da iscrivere nel ruolo dei Consigli provinciali delle corporazioni è stabilita in L. 10.000.

Art. 11.

Sono Uffici pubblici riservati ai mediatori iscritti nel ruolo:

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) le operazioni di esecuzione coattiva di cui agli articoli 68-363 e 458 del Codice di commercio;

c) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio e da altre leggi.

Art. 12.

Sempre che non vi abbiano espressamente rinunciato, i mediatori iscritti nel ruolo del Consiglio provinciale delle corporazioni sono considerati periti di diritto per le competenti categorie di merci.

Essi sono iscritti di ufficio nel ruolo dei periti commerciali ed agrari formato dal Consiglio provinciale delle corporazioni a norma del comma 3 dell'art. 32 del testo unico di cui al R. decreto 20 settembre 1934, senza riguardo alle formalità prescritte dal Regolamento medesimo.

Art. 13.

Ai pubblici mediatori è vietato di esercitare il commercio in proprio relativamente alla specie di mediazione da essi professata; tale divieto s'intende valido anche quando il pubblico mediatore entri a far parte di una società interessata al commercio per il cui ramo egli è iscritto.

Art. 14.

I mediatori devono notificare al Consiglio provinciale delle corporazioni, entro il lunedì di ogni settimana gli estremi dei contratti eseguiti mercè il loro ministero nella settimana precedente, indicando specificatamente il prezzo e la qualità delle merci trattate.

Art. 15.

Per la prima formazione del ruolo il Consiglio provinciale delle corporazioni diramerà apposito manifesto da affiggersi in tutti i Comuni della Provincia dando sommaria notizia delle norme del presente regolamento e fissando i termini per la presentazione dei documenti.

Art. 16

Entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento il Consiglio provinciale delle corporazioni compilerà la tabella dei diritti di mediazione alle quali i mediatori dovranno scrupolosamente attenersi con l'avvertenza che l'accertamento di percezioni superiori a quelle fissate dalle tabelle porterà ad insindacabile criterio del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni, alla sospensione dal ruolo per mesi sei ed alla radiazione definitiva in caso di recidiva.

Al Consiglio provinciale delle corporazioni è riservato il diritto di rivedere la tabella della tariffa tutte le volte che lo riterrà opportuno.

Le relative deliberazioni saranno adottate in seduta plenaria e sottoposte al visto del Ministero.

Art. 17.

La dichiarazione d'incapacità legale (interdizione, inabilitazione) o di limitazione della capacità (fallimento anche se seguito da riabilitazione) porterà automaticamente alla radiazione dal ruolo del pubblico mediatore a carico del quale sarà stata effettuata.

Il deferimento a giudizio per fatti relativi a quanto contemplato nella lettera *c)* del citato art. 3 porterà alla sospensione dal ruolo fino a esito di giudizio. In materia, si pronunzierà inappellabilmente il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 18.

Per quanto non è esplicitamente stabilito nel presente regolamento, hanno vigore le disposizioni di legge e quelle che, nell'orbita delle leggi stesse, potranno essere contingentemente emanate dagli organi competenti.

Visto, si approva il presente regolamento, composto di 18 articoli.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
TASSINARI

(216)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1939-XVIII.
Nomina dell'ing. Cattania Umberto a membro del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, col quale è stata istituita l'Associazione per il controllo della combustione;

Visto il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2476, che modifica il primo comma dell'art. 8 del citato Regio decreto-legge, concernente la composizione del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale suddetta;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1939-XVII, registro n. 8 Corporazioni, foglio 238, con cui fu nominato il Consiglio tecnico succitato per il triennio 1939-41;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, del defunto prof. Enrico Franzi, nel Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1939-41;

Vista la designazione fatta dalla Confederazione fascista degli industriali, con lettera del 15 novembre 1939-XVIII, n. 15391-*b*/54130;

Decreta:

L'ing. Cattania Umberto, designato dalla Confederazione fascista degli industriali, è chiamato a far parte del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione a decorrere dalla data del presente decreto, fino al 31 dicembre 1941-XX.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(249)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1940-XVIII.
Proroga della vendita dei biglietti della Grande Lotteria nazionale E. 42 e determinazione della data di estrazione dei premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante l'istituzione della Lotteria nazionale E. 42;

Visto il regolamento generale sulle Lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054;

Visto il Nostro decreto in data 2 gennaio 1940-XVIII, col quale venne fissata al 15 gennaio corrente la data della chiusura della vendita dei biglietti e al 24 corrente quella della estrazione dei premi della Grande Lotteria nazionale E. 42, seconda manifestazione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare le date succitate;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della Grande Lotteria nazionale E. 42, seconda manifestazione, è prorogata:

1) nel Regno alla mezzanotte del 28 gennaio 1940-XVIII;

2) nell'A.O.I., nella Libia e nei Possedimenti italiani dell'Egeo alla mezzanotte del 23 detto mese, con facoltà ai Governi della A.O.I., della Libia e delle Isole dell'Egeo di fissare, occorrendo, la chiusura della vendita anche in data anteriore.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti, non restituite ai sensi dell'art. 10 del regolamento generale delle Lotterie, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Servizi del lotto - non oltre i cinque e dieci giorni dopo le date di chiusura della vendita rispettivamente fissate come ai nn. 1 e 2 del precedente articolo, e quindi non oltre il 2 febbraio 1940-XVIII.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione avranno inizio nel pomeriggio del 4 febbraio 1940-XVIII in Roma, in un locale del Villaggio del Circo Massimo, e proseguiranno nei giorni successivi fino ad esaurimento.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375. sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori dott. Riccardo Roccella e dott. Carlo Arena sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(230)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor Giovanni Rizzo è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(231)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Menna » di Vitulano, in liquidazione, con sede in Vitulano (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 settembre 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Menna » di Vitulano, con sede nel comune di Vitulano (Benevento) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 settembre 1937-XV, col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;

Considerato che in seguito al decesso del signor Mariano Marcarelli, membro del Comitato di sorveglianza, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Domenico Boffa fu Giusto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Menna » di Vitulano, in liquidazione, avente sede nel comune di Vitulano (Benevento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del signor Mariano Marcarelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(232)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 settembre 1939-XVII, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, con sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona);

Veduto il proprio provvedimento in data 11 settembre 1939-XVII, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei componenti il predetto Comitato di sorveglianza;

Dispone:

I signori geom. Cesare Banholzer Facchetti, rag. Franco Sala di Giuseppe e Giovanni De Peccati di Alberto sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, avente sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori Giacomo Regazzi, Bassano Zanaboni ed Emilio Berinzaghi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(233)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Candido (Bolzano)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Candido, con sede nel comune di San Candido (Bolzano), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

I signori rag. Giuseppe Frisanco di Giuseppe, Domenico Savioli fu Giuseppe e Giuseppe Marsilli di Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Candido, avente sede nel comune di San Candido (Bolzano), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(234)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Colledimacine (Chieti) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Colledimacine (Chieti) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Colledimacine (Chieti) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(228)

Nomina del commissario straordinario per la Banca Mario Equicola di Alvito (Frosinone)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Mario Equicola, società anonima per azioni, con sede in Alvito (Frosinone);

Dispone:

L'avv. Rocco Salomone è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca Mario Equicola, società anonima per azioni, avente sede in Alvito (Frosinone), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(248)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 5693 del 14 gennaio 1940-XVIII Ugo Ascoli fu Angiolo e fu Ida Friedman, nato a Livorno il 27 dicembre 1889, residente a Roma, a sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Ascoli » con quello di « de Asioli ».

L'autorizzazione medesima è estesa al figlio Giancarlo di Ugo Ascoli e di Mafalda nata Pelizzo.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

(296)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 18

del 23 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,50
Francia (Franco)	44,50
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,3325
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,51
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,527
Portogallo (Scudo)	0,7256
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,475
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Id. 5 % (1935)	92,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,40
Id. Id. 5 % (1936)	93,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,875
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,025
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	323885	140 —	Erculiani Bernardino, Giuseppe, *Teresina, Franceschina* e Angela-Teodora di Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Gardone Riviera (Brescia), in parti uguali.	Erculiani Bernardino, Giuseppe *Teresina-Franceschina* e Angela-Teodora di Antonio, minori ecc., come contro.
Id.	248229	273 —	Ostuni *Caterina* fu Antonio, moglie di Colasuonno Michele, dom. a Irsina (Matera); vincolato come dote della titolare.	Ostuni *Maria-Caterina* fu Antonio moglie di ecc., come contro.
Id.	330983	350 —	De Callis Vittorio di Francesco, dom. a Mormanno (Cosenza); usufrutto a Tufarelli *Giulia* fu Tommaso moglie di De Callis Francesco.	Come contro con usufrutto a Tufarelli *Mariangela-Giulia* fu Tommaso moglie di De Callis Francesco.
Id.	378495	140 —	Verrua *Maria-Orsola* fu Giuseppe, moglie di Verrua Luigi, dom. a Scurzolengo; vincolata come dote della titolare.	Verrua *Orsola-Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	9229	6200 —	*Ponza di S. Martino* Gabriella fu Gustavo *Del Carretto di Moncrivello, nubile*, dom. a Dronero (Cuneo).	*Del Carretto di Moncrivello* Gabriella fu Gustavo *vedova di Ponza di S. Martino Coriolano* dom. a Dronero (Cuneo).
P. R. 3,50 % (1934)	272804	28 —	*Trovato Giuseppe* fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Bonamico Giuseppa ved. Trovato Luigi, dom. in Troina (Enna).	*Trovato-Saluzzo Luciano* fu Luigi minore ecc., come contro.
Id.	272805	28 —	*Trovato* Maria fu Luigi minore ecc., come sopra.	*Trovato-Saluzzo* Maria minore ecc., come sopra
P. R. 3,50 %	126806	56 —	Marra *Isidora* fu Paolo, vedova di Crida *Francesco*, dom. a Rueglio (Torino); con vincolo d'usufrutto vitalizio a Marra Davide fu Paolo, dom. ad Alice Superiore (Torino).	Marra *Vincenza-Isidora* fu Paolo, ved. di Crida *Giacomo-Francesco*, dom. a Rueglio (Torino), con usufrutto come contro.
Certificati provv. obblig. Venezie	17855	Capitale 5300 —	Micoli *Maria* fu Giacomo e di *Peresello* Anna ved. Anderlini, dom. in S. Daniele del Friuli.	Micoli *Giuseppa-Maria* fu Giacomo e di *Persello* Anna ved. Anderlini, dom. a S. Daniele del Friuli.
P. R. 3,50 % (1934)	76030	49 —	Cavallo Domenicantonio di Pietro, dom. a S. Arcangelo (Potenza), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Rino* Donata-Maria fu Pasquale ved. di La Canna Vincenzo fu Francesco, dom. in S. Arcangelo (Potenza).	Cavallo Domenicantonio di Pietro, dom. a S. Arcangelo (Potenza), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Rina-Donata-Maria* fu Pasquale ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	76031	49 —	Cavallo Vito di Pietro, dom. a S. Arcangelo (Potenza); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	76032	49 —	Cavallo Giuseppe di Pietro, dom. a S. Arcangelo (Potenza); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	76033	49 —	Cavallo Michele di Pietro, dom. a S. Arcangelo (Potenza); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	212792	77 —	Ingravallo Giovanna fu Pietro interdetta sotto la tutela della madre Bellomo *Cristina* fu Giuseppe ved. Ingravallo.	Ingravallo Giovanna fu Pietro interdetta sotto la tutela della madre Bellomo *Maria-Cristina* fu Giuseppe ved. Ingravallo.
Id.	212793	87,50	Come sopra, con usufrutto a Bellomo *Cristina* fu Giuseppe ved. Ingravallo Pietro.	Come sopra, con usufrutto a Bellomo *Maria-Cristina* fu Giuseppe ved. Ingravallo Pietro.
Id.	369857	175 —	*Anselmi* Mario-Alfredo-Luigi di *Antonio-Giuseppe* minore *sotto la patria potestà del padre*, dom. a Zogli (Genova).	*Bandelloni* Mario-Alfredo-Luigi di *Emilia*, minore *sotto la tutela legale della madre*, domiciliata a Zogli (Genova).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	682416	105 —	Labanca *Teresina* di Felice, moglie di Murra Paolo, dom. in Castelluccio Superiore (Potenza), con vincolo per dote della titolare.	Labanca *Maria-Teresa* di Felice, moglie di Murra-Francesco-Paolo ecc., come contro.
Rendita 5 %	117191	150 —	Caprino *Sabatino* di *Antonello*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.	Caprino *Sebastiano* di *Antonino* minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	473801	322 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	135906	17,50	Guadagnini *Luigi* fu Angelo minore sotto la patria potestà della madre Ferrucci Antonia fu Giacomo ved. Guadagnini, dom. ad Alfonsine (Ravenna).	Guadagnini *Luigia* fu Angelo, minore ecc., come contro.
Id.	135905	17,50	Guadagnini *Giacomo* fu Angelo, minore ecc., come sopra.	Guadagnini *Giacoma-Giacomina* minore ecc., come sopra.
Rendita 5 % (1935)	141462	1250 —	*Rosso Modesta* fu Matteo, minore sotto la tutela di *Rosso* Domenico fu Giovanni, dom. a Magliano Alpi (Cuneo).	*Rossi Modesta-Domenica-Onorina*, minore sotto la tutela di *Rossi* Domenico fu Giovanni, dom. a Magliano Alpi (Cuneo).
Cons. 3,50 % (1902)	36118	105 —	Piccinni *Rosa* fu Giacinto nubile, dom. a Trani (Bari).	Piccinni *Maria-Rosa* fu Giacinto, nubile dom. a Trani (Bari).
Cons. 3,50 % (1906)	254498	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	255290	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	281291	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	304362	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	326903	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	345277	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	527076	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	785688	700 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	75167	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	586236 784291	84 — 122,50	Picaro *Elisa* di Vincenzo moglie di Lascaro *Pietro*, dom. a Cassano delle Murge (Bari); vincolata.	Picaro *Elisabetta* di Vincenzo moglie di Lascaro *Pietrangelo* ecc., come contro.
Rendita 5 %	153876	140 —	Spasiano Pasquale fu Carlo, dom. a Cuneo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Petra di Caccuri Giuseppina fu Carlo ved. di Spasiano *Carlo*, dom. a Napoli.	Spasiano Pasquale fu Carlo, dom. a Cuneo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Petra di Caccuri Giuseppina fu Carlo vedova di Spasiano *Pasquale*, dom. a Napoli
Cons. 3,50 %	8027	413 —	Prole nascitura da Massadro *Carlo* fu Carlo, dom. in Torino rappresentata dallo stesso signor Massadro La presente rendita la quale proviene dall'impiego della somma di lire 13.333.33 pagata per le causali di cui nell'atto 31 ottobre 1902 rog. Baldioli notaio in Torino e sottoposta ad ipoteca a favore del sig Massadro Alberto e Catterina fu Carlo in garanzia della devoluzione in loro favore nel caso di mancanza della prole titolare, e l'usufrutto della rendita stessa spetta al sig. Massadro *Carlo*, dom. a Torino.	Prole nascitura da Massadro *Giovanni-Carlo* fu Carlo, dom. in Torino ecc., come contro, e l'usufrutto della rendita stessa spetta al sig Massadro *Giovanni-Carlo*, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	305008 336256 340033	266 — 101,50 283,50	*Criscuoli* Giuseppe ed Aurelia di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Benevento.	*Criscoli* Giuseppe ed Aurelia di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Benevento.
P. R. 3,50 %	67168	24,50	Colombo Isaia fu Celeste minore *sotto la tutela di Filippo Fochi fu Amadio*, dom. in Oreno (Milano).	Colombo Isaia fu Celeste minore *sotto la patria potestà della madre Viganò Santina fu Martino*, dom. in Oreno (Milano).
Cons. 3,50 %	162643	220,50	Severini *Caterina* fu Michele, nubile, dom. in Altavilla Irpina, con vincolo per dote della titolare.	Severini *Maria-Caterina* fu Michele ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	455376	133 —	*Severino Caterina* fu Michele, moglie di Severino Carminantonio fu Pellegrino, dom. a S. Giorgio a Cremano (Napoli).	*Severini Maria-Caterina* fu Michele moglie di ecc., come contro.
P. Naz. 4,50 %	7223	112,50	Mantero Mario fu Antonio minore sotto la patria potestà della madre *Chichero* Emma di Luigi ved. di Mantero Antonio, dom. in Albenga (Genova).	Mantero Mario fu Antonio minore sotto la patria potestà della madre *Cichero* Emma di Luigi ecc., come contro.
Id.	7224	112,50	Mantero Anna-Maria fu Antonio minore ecc., come sopra.	Come contro e come sopra.
Id.	7222	76,50	Mantero Mario e Anna-Maria fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre *Chichero* Emma ecc., con usufrutto vitalizio a favore di *Chichero* Emma di Luigi ved. Mantero Antonio, dom. in Albenga.	Mantero Mario e Anna-Maria fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre *Cichero* Emma ecc., con usufrutto vitalizio a favore di *Cichero* Emma di Luigi ved. di Mantero Antonio, dom. in Albenga.
P. R. 3,50 % (1934)	250324	371 —	Gibelli *Arcangelo* di Camillo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Gibelli *Arcangela* di Camillo ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	14999	980 —	Proverbio Eugenio fu Luigi, dom. a Novara con usufrutto a *Bozzola Maddalena* fu Francesco ved. di Proverbio Luigi.	Proverbio Eugenio fu Luigi, dom. a Novara con usufrutto a *Bozzola Maria-Maddalena* fu Francesco ved. Proverbio Luigi.
Rendita 5 %	33266 33273	2605 — 5060 —	Caramora *Renza* fu Paolo nubile, dom. in Vigevano (Pavia).	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Catterina, Maria* fu Paolo, nubile, dom. in Vigevano (Pavia).
P. R. 3,50 %	192042	6475 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	380208	6125 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	21921	483 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	24972	560 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	28325	602 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	29822	98 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221493	2471 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	306403	1820 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	380821	1925 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	808182	1225 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	713169	3500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	816195	5250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	818000	1750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	615757	1750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	753927	2100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	757996	2100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	796981	1050 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	33267	4290 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33268	2350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33269	1700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33270	2250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33272	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33 74	2010 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33275	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Naz. 5 %	18209	800 —	Come sopra.	Come sopra.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	27178	63 —	Caramora *Renza* fu Paolo minore sotto la patria potestà della madre Mancinelli Maria ved. Caramora.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Cattarina-Maria* minore ecc., come contro.
Id.	277739	486, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	388898	469 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	315900	10, 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	263006	1501, 50	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	14645	1750 —	Mazzenga *Clotilde* fu Antonio, moglie di Colella Filippo, dom. in Città S. Angelo (Teramo); vincolata per dote.	Mazzenga *Maria-Clotilde* fu Antonio ecc., come contro.
Buoni del Tesoro	312 Serie I	10500 —	Del Signore Leonetta fu *Leone-Secondo* minore sotto la patria potestà della madre Ferrini Anita di Alessandro ved. Del Signore.	Del Signore Leonetta fu *Secondo* minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	077275 080398	220, 50 217 —	Ventafridda *Antonietta* fu Giovanni moglie di Fano Onofrio, dom. a Bitonto (Bari).	Ventafridda *Maria-Antonia* fu Giovanni moglie di Fano Onofrio, dom. a Bitonto (Bari).
Id.	180933	262, 50	Baboni Ala fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Lina* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova).	Baboni Ala fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Giaele* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova).
Cons. 3,50 % (1906)	647962	59, 50	Ojetti Norberto di Pasquale, dom. a Roma; usufrutto a Bianchi *Benedetta* fu Serafino vedova Conti Luigi, dom. a Napoli.	Come contro e con usufrutto a Bianchi *Maria-Anna-Benedetta* fu Serafino ved. Conti Luigi, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(105)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 7 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1393, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514 ed il successivo R. decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano le ammissioni di personale femminile negli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti durante il detto servizio, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe o retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti statali e da enti pubblici;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 7 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Al detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere dirette al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) e dovranno pervenire al Ministero stesso non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ciascuna domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 6 ed essere firmata dal candidato il quale indicherà in essa il proprio cognome e nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà includere la dichiarazione esplicita che egli appartiene alla razza ariana, tenendo presente, agli effetti di tale dichiarazione, che nel caso di attestazione falsa, non soltanto verrà annullata la eventuale nomina al posto, ma saranno anche adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, oppure in scienze politiche e sociali conseguito a termini dell'art. 36 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, presso una Università o un Istituto superiore del Regno.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea (in originale o in copia autentica notarile) di cui all'articolo precedente;

b) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per tutti coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, alle relative operazioni militari.

Tale limite è elevato a 39 anni:

1° per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per aver partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra;

2° per gli ex-combattenti della guerra 1915-1918, per coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, alle relative operazioni militari, se tanto gli uni quanto gli altri risultano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dagli indicati benefici coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono poi elevati di quattro anni:

1° per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Infine viene computato, fino a raggiungere il limite massimo di 45 anni, un ulteriore aumento:

1° di due anni a favore degli aspiranti che risultino coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, avvertendo che l'elevazione di cui al punto 1° del presente comma, si cumula con quella di cui al punto 2°.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per il personale civile non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, il quale risulti in servizio continuativo presso un'Amministrazione dello Stato, eccettuata quella ferroviaria, da almeno due anni prima della data del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100. Il detto requisito del limite massimo di età non è neppure richiesto per coloro che si trovino nella condizione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

c) certificato (su carta bollata da L. 4) dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno e, nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) certificato (su carta da bollo da L. 4) d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o della partecipazione ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per le suddette iscrizioni, da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le iscrizioni, invece, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922, e dovrà altresì essere corredato del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini di San Marino residenti nella Repubblica, dovranno comprovare la loro appartenenza al P.N.F. mediante certificato del Segretario del Partito Fascista Sammarinese, controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I cittadini di San Marino residenti nel Regno, presenteranno invece un certificato del segretario della Federazione che li ha in forza. I sammarinesi che risultino iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno farsi rilasciare il relativo certificato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista di San Marino o dai segretari federali del Regno e dovranno farlo ratificare dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

g) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

h) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti, dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia.

i) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; tanto gli uni quanto gli altri produrranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa di cui alle circolari nn. 588 e 957 del Giornale militare degli anni 1922 e 1936 od analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione o con uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con l'attestazione, da parte della competente Rappresentanza provinciale dell'« O.N.I.G. », nella quale siano altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la presentazione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta da bollo da L. 4) del podestà del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

k) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia recente con firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*) e *k*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*) primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Il personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo il quale, in applicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, trovasi nelle condizioni di poter essere ammesso al presente concorso, dovrà anche dimostrare la propria qualità con apposito certificato in carta legale da rilasciarsi dall'Amministrazione presso cui presta servizio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) e *i*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) e *i*), primo comma, qualora esibiscano una attestazione (in carta bollata da L. 4) dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nel termine prescritto, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età del quale gli aspiranti debbono essere provvisti dalla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

E' ammessa la valutabilità dei titoli preferenziali per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente quello della prova d'esame orale, per il quale giorno debbono in qualunque caso risultare prodotti i certificati relativi.

A coloro che risiedono nelle colonie italiane ed ai connazionali residenti all'estero, è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente e cioè, per quanto si riferisce ai primi dieci giorni avanti l'inizio degli esami e per quanto concerne i secondi, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale di cui all'art. 2.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di quattro prove scritte e di una orale: le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;
un consigliere della Corte dei conti, membro;

un direttore capo divisione amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, membro;
un referendario del Consiglio di Stato, membro;
un consigliere o sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, membro.
Un funzionario amministrativo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili esplicherà le mansioni di segretario.

Art. 9.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; a parità di voti verranno applicate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.
L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del personale amministrativo (gruppo *A*).
Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 833,62 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) Prove scritte:
1° Diritto amministrativo;
2° Diritto civile ed elementi di procedura civile;
3° Economia politica corporativa;
4° Diritto costituzionale.

b) Prova orale:
Formiranno argomento, per gli esami orali, oltre le materie suindicate anche le seguenti:
5° Diritto commerciale;
6° Diritto pubblico e privato internazionale;
7° Scienza delle finanze;
8° Diritto corporativo;
9° Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
10° Nozioni di statistica;
11° Traduzione dal francese in italiano;
12° Nozioni sulle principali leggi relative alle attribuzioni dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Host-Venturi.

(266)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale dei vincitori del concorso a quattro posti di allievo assistente in prova nel Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, e i Regi decreti-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, riguardanti il personale del Corpo Reale delle miniere;
Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1939-XVII, registro n. 9, foglio n. 95, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del Corpo Reale delle miniere;
Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a quattro posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del Corpo Reale delle Miniere:

1° Policella Mario . . . . con punti 17/20
2° Scortichini Ivo . . . . » » 16,16/20
3° Ratti Ampellio . . . . » » 14,66/20
4° Nicolotti Giuseppe . . . . » » 14/20
5° Porcaro Alberto . . . . » » 13/20

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso, nell'ordine seguente, i signori:
1° Policella Mario;
2° Scortichini Ivo;
3° Ratti Ampellio;
4° Nicolotti Giuseppe.

Art. 3.

Il sig. Porcaro Alberto è dichiarato idoneo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Ricci.

(271)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a 40 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1939-XVIII col quale è stato indetto un concorso per esami a 40 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*);
Considerato che con l'art. 9 di detto decreto venne presa riserva di fissare con successivo provvedimento i giorni in cui dovranno svolgersi le prove scritte relative al detto concorso;
Ritenuta l'opportunità di sciogliere detta riserva;

Decreta:

Le prove relative al concorso a 40 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, nei giorni 4, 5 e 6 marzo 1940-XVIII.

Roma, addì 2 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(267)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a 50 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1939-XVIII, col quale è stato indetto un concorso per esami a 50 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza;

Considerato che con l'art. 9 di detto decreto venne presa riserva di fissare con successivo provvedimento i giorni e le sedi in cui dovranno svolgersi le prove scritte relative al detto concorso;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere detta riserva;

Visto l'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185;

Decreta:

Le prove scritte relative al concorso a 50 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939, avranno luogo nei giorni 29 febbraio e 1° marzo 1940-XVIII presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi suaccennate e di assegnare ad altra i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

Roma, addì 2 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(268)

MINISTERO DELLE FINANZE

Variante alla graduatoria del concorso per l'ammissione di allievi ufficiali all'Accademia della Regia guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1939-XVII, che approva e rende esecutiva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 24 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza, indetto con decreto Ministeriale 22 aprile 1939-XVII;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, che approva e rende esecutiva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 12 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza, indetto con decreto Ministeriale 24 aprile 1939-XVII;

Visto l'art. 3 — primo comma — del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 64, che estende ai concorsi ad ufficiale del servizio permanente effettivo la facoltà prevista dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sopra citato;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, data col foglio n. 4991/7.1.3.1 del 27 novembre 1939-XVIII, per l'ammissione all'Accademia della Regia guardia di finanza di altri 4 candidati dichiarati idonei nei concorsi sopra citati;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei nei concorsi a 36 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1939-1940, sono nominati allievi ufficiali ed ammessi all'Accademia del Corpo stesso:

1) Rochira Italo di Giovanni;
2) Gattinoni Camillo di Vincenzo;
3) Montanari Danilo di Giorgio;
4) Venturini Antonio di Ovidio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII.

Il Ministro: Di Revel

(269)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria generale dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i propri decreti 8 luglio 1939-XVII, 30 ottobre 1939-XVIII e 21 novembre 1939-XVIII, n. 80.000, con cui vennero designati i vincitori pei posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto che il dott. Luigi Delfino Pesce ha presentato le dimissioni dal posto di medico condotto, di Polignano a Mare;

Tenuta presente la graduatoria del detto concorso;

Visto che il dott. Rossi Giuseppe, assegnato alla condotta medica di Santeramo in Colle, quindicesimo in graduatoria, ha comunicato di optare per la condotta medica di Polignano a Mare e che il dott. Giuseppe De Leonardis, assegnato alla condotta medica Poggiorsini, sedicesimo in graduatoria, ha comunicato di optare per la condotta medica di Santeramo in Colle;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Rossi, quindicesimo in graduatoria, è dichiarato vincitore per la condotta medica di Polignano a Mare.

Il dott. Giuseppe De Leonardis, sedicesimo in graduatoria, è destinato alla condotta medica di Santeramo in Colle.

Con successivo decreto si provvederà alla designazione di altro vincitore per la condotta medica di Poggiorsini.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Polignano a Mare e di Santeramo in Colle.

Bari, addì 4 gennaio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(288)

REGIA PREFETTURA DELL'AQUILA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Veduto il proprio decreto in data 7 corrente, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per la nomina al posto di veterinario condotto nel Consorzio di S. Demetrio nei Vestini;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto ed è designato per la nomina nella sede a fianco indicata:

1° Vanni Salvatore, condotta veterinaria di S. Demetrio nei Vestini.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 23 dicembre 1939-XVIII

Il Prefetto.

(287)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.